23081-21

In caso di diffusione del presente provvedim omettere le genera gli estremi dei soggetti a norma dell d.lgs. 196/03 in ☐ dispositivo di un ☐ a richiesta ☐ imposto d

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Maria Vessichelli	- Presidente -	Sent. n. sez. 516 /2021
Barbara Calaselice		CC - 30/03/2021
Angelo Caputo		R.G.N. 25652/2019
Elisabetta Morosini		Motivazione semplificata
Giuseppe Riccardi	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 01/04/2019 del Gip del Tribunale di Trani

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. il 01/04/2019 il Gip del Tribunale di Trani ha applicato a (omissis) la pena di 10 mesi di reclusione per il reato di atti persecutori ai danni di (omissis), disponendo altresì la confisca e la distruzione degli strumenti informatici attraverso i quali è stato commesso il reato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (omissis), Avv. (omissis), che ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sostenendo che il reato di atti persecutori non rientra nell'elenco di cui all'art. 240, comma 2, lett. 1 *bis*, c.p. che prevede la confisca obbligatoria degli strumenti informatici, e non può ritenersi che il PC rientri nel novero del prezzo del reato o dei beni.

Gr

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Prescindendo dalla questione, non rilevante in questa sede, della deducibilità in cassazione dell'omessa motivazione sull'applicazione della confisca, dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (in senso favorevole, Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; *contra*, Sez. 6, n. 7630 del 19/12/2018, dep. 2019, Fall, Rv. 275210, e Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, dep. 2019, Boutamara, Rv. 274962, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l'omessa motivazione in ordine alle ragioni della confisca del profitto del reato, in quanto, a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., può dedursi esclusivamente l'illegalità della misura di sicurezza e non anche il vizio di motivazione), va rilevato che l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. prevede, in caso di sentenza di patteggiamento, l'applicazione della confisca "nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale".

In tal senso, dunque, è possibile disporre non soltanto la confisca obbligatoria di cui al 2° comma, ma altresì la confisca facoltativa prevista dal 1° comma dell'art. 240 cod. pen., per gli strumenti o per il prodotto e il profitto del reato (*ex multis*, Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275: "*In tema di patteggiamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati*").

Ciò posto, il ricorso si limita a dedurre che la confisca degli strumenti informatici impiegati per il reato di atti persecutori oggetto della sentenza di patteggiamento non rientri tra le ipotesi di confisca obbligatoria degli strumenti informatici di cui all'art. 240, comma 2, lett. 1 *bis*, cod. proc. pen., senza tuttavia lamentare l'omessa motivazione.

GR

Pertanto, trattandosi di confisca facoltativa legittimamente disposta, in assenza di doglianze sulla mancata o insufficiente motivazione, il ricorso va rigettato.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 30/03/2021

Il Consigliere estensore
Giuseppe Riccardi

Il Presidente
Maria Vessichelli

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

addì 10 GIU 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise